

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)

(GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

Vigente al: 11-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attivita' private

1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo' essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilita'» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III e' cosi' ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.);

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilita'»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attivita'» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 e' abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22,

comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
- 2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;
- 3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata da»;
- 4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;
- 2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
- 3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex
articolo 8, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attivita' elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita'. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformare le attivita' alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata

la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita', l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attivita' oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attivita' e' subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui e' previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione piu' la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato puo' allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attivita' che le prevedono (ad esempio, e' il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attivita' produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non puo' chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonche' informazioni o documenti gia' in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attivita' edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA.

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) -

alimentare

- 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 - 3.1 Altre attivita' di somministrazione
- 4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI
- 5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
- 6 SALE GIOCHI.
 - 6.1 Esercizio di sale giochi
 - 6.2 Esercizio di scommesse
- 7 AUTORIMESSE
- 8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- 9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI
- 10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI
- 11 PANIFICI
- 12 TINTOLAVANDERIE
- 13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
- 14 ALTRE ATTIVITA'

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI
 - 1.1. Permittedi costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)
 - 1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
 - 1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale
- 1.4. Emissioni in atmosfera
- 1.5. Gestione rifiuti
- 1.6. Inquinamento acustico
- 1.7. Scarichi idrici
- 1.8. Dighe
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
Apertura			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d)
Trasferimento di sede			e 7
1. Ampliamento	SCIA	Per la vendita di specifici	

			prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	
			SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica		
2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

CONCENTRAZIONE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c.1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.		SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve	

	magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depo- siti (es. ma- gazzini), infe- riore a 400 mq.	Autorizzazione- Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1198, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione- Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.		Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	

	magazzini),		Ai fini	
	superiore a 400		della voltura	D.Lgs. n.
	mq, o comunque		della	114/1998,
	se l'attivita'		prevenzione	art. 26, c.
	ricade in uno		incendi la	5
	qualsiasi dei		relativa	
	punti		comunicazione e'	D.P.R n.
	dell'Allegato I		trasmessa a cura	151/2011
	al D.P.R.		del SUAP ai	Allegato I,
10.	151/2011.	Comunicazione	VV.F.	punto 69
+-----+-----+-----+-----+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
11.	Cessazione	Comunicazione		5
+-----+-----+-----+-----+-----+				

1.4. Media struttura di vendita alimentare

=====				
			CONCENTRAZIONE	
			DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Autorizzazione	
			per apertura,	
			trasferimento di	
			sede e	
			ampliamento	D.Lgs. n.
	Apertura	Autorizzazione-	dell'esercizio	114/1998,
	Ampliamento	Silenzio assenso	piu' SCIA per	artt. 4, c.
	Trasferimento	decorsi 90	notifica	1, lett. e)
12.	di sede	giorni) piu' SCIA	sanitaria:	e 8
				Regolamento
			La notifica	n.
	di esercizio		sanitaria deve	852/2004/CE
	con superficie		essere	del
	totale lorda,		presentata	Parlamento
	comprensiva di		conte-	europeo e
	servizi e		stualmente	del
	depositi (es.		all'istanza ed	Consiglio
	magazzini),		e' trasmessa a	sull'igiene
	inferiore a 400		cura del SUAP	dei prodotti
	mq.		all'ASL.	alimentari
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di cui	
			alla	
			sottosezione n.	
			1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammini-	
			strativi ivi	
			previsti.	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Subingresso			
	in esercizio			
	con superficie			
	totale lorda,			

13.	comprendiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprendiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
15.	151/2011.	SCIA unica	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
				D.Lgs. n. 114/1998,

			art. 26,
16.	Cessazione	Comunicazione	c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
19.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione- Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) piu' SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- tualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
		La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	
		Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu'	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c.

			comunicazione	5
			per voltura	
			prevenzione	D.P.R. n.
21.	Subingresso	SCIA unica	incendi:	151/2011 -
				Allegato I,
			La notifica	punto 69
			sanitaria deve	
			essere	Regolamento
			presentata	n.
			conte-	852/2004/CE
			stualmente alla	del
			comunicazione,	Parlamento
			va resa	europeo e
			nell'ambito	del
			della SCIA unica	Consiglio
			ed e' trasmessa	sull'igiene
			a cura del SUAP	dei prodotti
			all'ASL.	alimentari.
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			Ai fini della	
			voltura della	
			prevenzione	
			incendi la	
			relativa	
			comunicazione e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai	
			VV.F.	

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
22.	Cessazione	Comunicazione		5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

=====				
			CONCENTRAZIONE	
		REGIME	DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
=====				
			La comunicazione	
			e' presentata al	
			SUAP, che la	
			trasmette alla	
	Apertura		Camera di	D.Lgs. n.
	Trasferimento		Commercio o	114/1998,
	di sede		direttamente	artt. 4, c.
	Ampliamento		alla Camera di	1, lett a) e
23.	Subingresso	Comunicazione	Commercio.	5, c. 11
			Se l'attivita'	
			di commercio	
			all'ingrosso e'	
			effettuata	
			unitamente ad	
			attivita' di	
			commercio al	
			dettaglio, si	
			applicano anche	

			prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
24.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l'attivita' di commercio all'ingrosso e' effettuata unitamente ad attivita' di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attivita'.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
			Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica D.P.R. n. ed e' trasmessa alla cura del SUAP ai VV.F. punto 69
26.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attivita' soggetta a prevenzione incendi, la

			relativa	
			comunicazione ai	
			fini della	
			voltura e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai	
			VV.F.	

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
27.	Cessazione	Comunicazione		5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e 28. associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
				Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998
			Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	(rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

	Vendita al minuto di 29. alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu'	D.Lgs. n. 114/1998,
			comunicazione per	

	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	la vendita al minuto di alcolici;	artt. 7, 8 e 9
			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita;	
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' Comunicazione	vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
			La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'at- tivita').	
	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
30.			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
	a) esercizio di vicinato;			
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita di	
	c) in caso di attivita'	b) Autoriz- zazione- Silenzio	la vendita di farmaci da banco e	

	commerciale gia' avviata.	assenso piu' Comunicazione	medicinali veterinari;	
			c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	
		c) Comunicazione	La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'at- tivita').	
	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione			D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
31. in:			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett. b)
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) comunicazione		

			<p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, e' presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attivita')</p> <p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
32.	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili</p> <p>compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p>

prodotti			290/2001,
fitosanitari			artt. 21 e
33. in:			22
			a) SCIA per l'avvio
			dell'esercizio di
			vicinato piu'
			autorizzazione
			per la vendita al
a) esercizio	a) SCIA	minuto di prodotti	D.Lgs. n.
di vicinato;	condizionata	fitosanitari;	150/2012,
			art. 10
			b) Autorizzazione
			per l'avvio della
			media o grande
			struttura di
			vendita piu'
b) media o		autorizzazione	D.Lgs. n.
grande		per la vendita al	114/1998,
struttura di	b) Autoriz-	minuto di prodotti	artt. 7, 8
vendita;	zazione	fitosanitari;	e 9
c) in caso di		c) Autorizzazione	D.P.R. n.
attivita'		per la vendita al	151/2011 -
commerciale	c) Autoriz-	minuto di prodotti	Allegato I,
gia' avviata.	zazione	fitosanitari.	punto 46
			L'istanza deve
			essere presentata
			al SUAP, che la
			trasmette
			all'autorita'
			competente (Regione
			o delegata), per i
			casi di cui alla
			lettera:
			a) contestual-
			mente alla SCIA;
			b) contestual-
			mente all'istanza;
			c) preventi-
			vamente ai fini
			dell'avvio dell'at-
			tivita' di vendita
			al minuto di
			prodotti
			fitosanitari
			(successivo a
			quello dell'at-
			tivita').
			La Conferenza di
			servizi e'
			convocata entro 5
			giorni dal
			ricevimento
			dell'istanza.
			L'attivita' non
			puo' essere
			iniziata fino al
			rilascio
			dell'autoriz-
			zazione.
			In caso di
			"Depositi di
			fitofarmaci e/o di
			concimi chimici a
			base di nitrati e/o
			fosfati con
			quantitativi in

			massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
<hr/>				
	Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimen- tazione 34. animale in:			L. n. 281/1963 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46
			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica		
			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' SCIA		
			c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione	
	c) in caso di attivita' commerciale			

	gia' avviata.	c) SCIA	animale.	
			La SCIA deve essere	
			presentata al SUAP,	
			che la trasmette	
			all'autorita'	
			competente (Regione	
			o delegata), per i	
			casi di cui alla	
			lettera:	
			a) compilando un	
			apposito allegato	
			della SCIA unica;	
			b) contestual-	
			mente all'istanza;	
			c) all'avvio	
			dell'attivita' di	
			vendita al minuto	
			(successivo	
			all'avvio dell'at-	
			tivita')	
			In caso di	
			"Depositi	
			di fitofarmaci e/o	
			di concimi chimici	
			a base di nitrati	
			e/o fosfati con	
			quantitativi in	
			massa superiori a	
			50.000 kg", la SCIA	
			prevenzione incendi	
			per i casi di cui	
			alla lettera:	
			a) e c) deve essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito allegato	
			della SCIA unica,	
			che e' trasmesso a	
			cura del SUAP ai	
			VV.F.	
			b) deve essere	
			presentata	
			contestualmente	
			all'istanza ed e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai VV.F.	
				Testo unico
				delle leggi
				di pubblica
				sicurezza
				di cui al
				R.D. n.
				773/1931,
	Vendita di		a) SCIA per l'avvio	artt. 127,
	oggetti		dell'esercizio di	c.1 e 128
35.	preziosi in:	a) SCIA	vicinato piu'	
	a) esercizio	condizionata	autorizzazione per	
	di vicinato;		la vendita di	
			oggetti preziosi;	
			b) Autorizzazione	
			per l'avvio della	
			media o grande	
			struttura di	
	b) media o	b) Autoriz-	vendita piu'	D.Lgs. n.

grande	zazione/	autorizzazione	114/1998,
struttura di	silenzio-	per la vendita di	artt. 7, 8
vendita;	assenso	oggetti preziosi;	e 9
		c) Autorizzazione	
c) in caso di	c) Autoriz-	per la vendita di	
attivita'	zazione/	oggetti preziosi.	
commerciale	silenzio-		
gia' avviata.	assenso		
		L'istanza per	
		l'autorizzazione	
		di Pubblica	
		sicurezza deve	
		essere presentata	
		al SUAP, che la	
		trasmette al	
		Questore, per i	
		casi di cui alla	
		lettera:	
		a) contestual-	
		mente alla SCIA;	
		b) contestual-	
		mente all'istanza;	
		c) preventi-	
		vamente ai fini	
		dell'avvio dell'at-	
		tivita' di vendita	
		di oggetti preziosi	
		(successivo a	
		quello dell'at-	
		tivita').	
		La Conferenza di	
		servizi e'	
		convocata entro 5	
		giorni dal	
		ricevimento	
		dell'istanza. In	
		tutti i casi, il	
		termine decorre	
		dalla ricezione	
		dell'istanza da	
		parte del Questore.	
		L'attivita' non	
		puo' essere	
		iniziata prima del	
		rilascio autoriz-	
		zazione o del	
		decorso il termine	
		per il	
		silenzio-assenso.	
+-----+-----+-----+-----+			
			Testo unico
			delle leggi
			di pubblica
			sicurezza
			di cui al
			R.D. n.
			773/1931,
			art. 31, c.
			1
		a) SCIA per l'avvio	
		dell'esercizio di	
		vicinato piu'	
		autorizzazione	D.P.R. n.
		per la vendita di	151/2011 -
	a) esercizio	armi diverse da	Allegato I,
	di vicinato;	quelle da guerra;	punto 18
	a) SCIA		
	condizionata		
		b) Autorizzazione	
		per l'avvio della	

			media o grande	
			struttura di	
			vendita piu'	
	b) media o		autorizzazione	D.Lgs. n.
	grande		per la vendita di	114/1998,
	struttura di	b) Autoriz-	armi diverse da	artt. 7, 8
	vendita;	zazione	quelle da guerra;	e 9
	c) in caso di		c) Autorizzazione	
	attivita'		per la vendita di	
	commerciale	c)Autoriz-	armi diverse da	
	gia' avviata.	zazione	quelle da guerra.	
			L'istanza per	
			l'autorizzazione	
			di Pubblica	
			sicurezza deve	
			essere presentata	
			al SUAP, che la	
			trasmette al	
			Questore, per i	
			casi di cui alla	
			lettera:	
			a) contestual-	
			mente alla SCIA;	
			b) contestual-	
			mente all'istanza;	
			c) preventi-	
			vamente ai fini	
			dell'avvio dell'at-	
			tivita' di vendita	
			al minuto di armi	
			diverse da quelle	
			da guerra	
			(successivo a	
			quello dell'at-	
			tivita').	
			La Conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro 5	
			giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			In tutti i casi, il	
			termine decorre	
			dalla ricezione	
			dell'istanza da	
			parte del Questore.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'autoriz-	
			zazione.	
			Nel caso di	
			esercizi di minuta	
			vendita di prodotti	
			esplosivi, la SCIA	
			prevenzione incendi	
			deve essere	
			presentata	
			contestualmente	
			all'istanza ed e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai VV.F.	
				Regolamento

				n.
				853/2004/CE
				del
				Parlamento
				europeo e
				del
				Consiglio
				che
				stabilisce
				norme
				specifiche
				in materia
				di igiene
				per gli
				alimenti di
				origine
				animale,
				art. 4
				Regolamento
				882/2004/CE
				del
				Parlamento
				europeo e
				del
				Consiglio
				relativo ai
				controlli
				ufficiali
				intesi a
				verificare
				la
				conformita'
				alla
				normativa
				in materia
				di mangimi
				e di
			a) SCIA per l'avvio	alimenti e
			dell'esercizio di	alle norme
			vicinato piu'	sulla
			autorizzazione	salute e
			per la produzione,	sul
			trasformazione e	benessere
			distribuzione di	degli
			prodotti di origine	animali,
			animale;	art. 31
			b) Autorizzazione	
			per l'avvio della	
			media o	
			grande struttura di	
			vendita piu'	
			autorizzazione	
			per la produzione,	
			trasformazione e	
			distribuzione di	
			prodotti di origine	
			animale;	
			c) Autorizzazione	
			per la produzione,	
			trasformazione e	
			distribuzione di	
			prodotti di origine	
			animale.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	

			al SUAP che la	
			trasmette alla	
			Regione per i casi	
			di cui alla	
			lettera:	
			a) contestual-	
			mente alla SCIA;	
			b) contestual-	
			mente all'istanza;	
			c) preventi-	
			vamente ai fini	
			dell'avvio dell'at-	
			tivita' di	
			produzione,	
			trasformazione e	
			distribuzione di	
			prodotti di origine	
			animale.	
			La Conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro 5	
			giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'autoriz-	
			zazione.	

1.11. Forme speciali di vendita(1)

1.11.1 Vendita in spacci interni

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	DI REGIMI	RIFERIMENTI
=====				
			AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
=====				
	Apertura			D.Lgs. n.
	Trasferimento			114/1998, art.
	di sede			16
38.	Ampliamento			D.Lgs. n.
				59/2010, art.
	Vendita di			66
	prodotti a			
	favore di			Regolamento n.
	dipendenti da			852/2004/CE
	lenti o			del Parlamento
	imprese,			europeo e del
	pubblici o			Consiglio
	privati, di			sull'igiene
	militari, di			dei prodotti
	soci di			alimentari
	cooperative di			
	consumo, di			
	aderenti a			
	circoli			
	privati,			
	nonche'			
	vendita nelle			
	scuole e negli			
	ospedali			

	<p> esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi </p> <p> a) settore non alimentare </p> <p> b) settore alimentare </p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p> b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attivit� piu' SCIA per notifica sanitaria: </p> <p> La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. </p> <p> Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. </p>	
39.	<p> Subingresso </p> <p> Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi </p> <p> a) settore non alimentare </p>	<p>a)</p> <p>Comunicazione</p>	<p> D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 </p> <p> D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 </p> <p> Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari </p>	

			b)	
			Comunicazione	
			per	
			subingresso	
			piu' SCIA per	
	b) settore		notifica	
	alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			conten-	
			tualmente	
			alla	
			comunicazione,	
			va resa	
			nell'ambito	
			della SCIA	
			unica ed e'	
			trasmessa a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	

				D.Lgs. n.
				114/1998, art.
40.	Cessazione	Comunicazione		26, c. 5

(1) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	DI REGIMI	RIFERIMENTI
=====				
			AMMINISTRATIVI	NORMATIVI

				D.Lgs. n.
				59/2010, art.
				65, c. 1
	Apertura			
	Trasferimento			D.Lgs. n.
	di sede			114/1998,
41.	Ampliamento			artt. 7, 8, 9
				e 17, c. 4
	attivita'			
	effettuata in			
	apposito locale			Regolamento n.
	ad esso adibito			852/2004/CE
	in modo			del Parlamento
	esclusivo alla			europeo e del
	vendita			Consiglio
	mediante			sull'igiene
	apparecchi			dei prodotti
	automatici			alimentari
	a) in esercizio			
	di vicinato:	a)	a)	
			2. SCIA per	
			apertura,	
			trasferimento	

			di sede e ampliamento piu' SCIA per notifica sanitaria
1. non alimentare	1. SCIA		
2. alimentare	2. SCIA unica		
b) in media struttura di vendita:	b)		
	1.		
	Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	b) e c)	
1. non alimentare			
	2.		
	Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento piu' SCIA per notifica sanitaria.	
2. alimentare			
c) in grande struttura di vendita:	c)		
	1.		
	Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		
1. non alimentare			
	2.		
	Autorizzazione/ Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA		
2. alimentare			
			In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:
			a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL;
			b) e c) in media e grande struttura di vendita: conte- stualmente all'istanza ed

			e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
	Subingresso in attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
42.	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
			b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contem- paneamente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	Cessazione di attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
43.				

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44. Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
a) settore non alimentare	a) SCIA		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	

	Subingresso nell'attivita' di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
45.	a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di

comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18
Avvio nell'attivita' di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
			D.Lgs. n. 70/2003, art. 6
			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare	a) SCIA	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
			Regolamento n. 852/2004/CE
Subingresso in attivita' di			

	vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 48. comunicazione			del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
			b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
49.	Cessazione	Comunicazione		

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	Avvio dell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19 D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n.

				852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a)settore non alimentare	a) SCIA		b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	
b)settore alimentare	b) SCIA unica		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
Nel caso di esercizio dell'attivita' tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica		SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione dell'elenco degli incaricati:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
			La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP al Questore.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4
			Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	
Subingresso				

	nell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei 51. consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA(2)

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITA'			

			L'autorizzazione	
			e' rilasciata	D.Lgs. n.
			contestualmente	114/1998,
53.	Avvio	Autorizzazione	alla concessione	art. 28, c.
			del posteggio.	3
				D.Lgs. n.
				42/2004,
				art. 52

				D.Lgs. n.
				114/1998,
54.	Subingresso	Comunicazione		artt. 26, c.
				5 e 30, c. 1
				D.Lgs. n.
				42/2004,
				art. 52

				D.Lgs. n.
				114/1998,
55.	Cessazione	Comunicazione		artt. 26, c.
				5 e 30, c. 1

(2) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====				
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
60.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/ 2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) -
alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
63.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione/ silenzio assenso (60 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Di esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande in zone tutelate		La notifica sanitaria deve essere presentata con- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si	

			applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Apertura				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
Trasferimento di sede				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Ampliamento				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
			a)	
			Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/ silenzio assenso (60 giorni) piu' SCIA unica		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non	

| all'istanza, |
| compilando un |
| apposito |
| allegato alla |
| SCIA, che e' |
| trasmessa a |
| cura del SUAP |
| all'ASL. |

| Per la notifica |
| sanitaria non |
| devono essere |
| richieste |
| asseverazioni. |

| La SCIA svolge |
| anche la |
| funzione di |
| autorizzazione |
| per i fini di |
| cui agli |
| articoli 16 e |
| 86 TULPS. |

| L'istanza e la |
| documentazione |
| di impatto |
| acustico, |
| redatta da un |
| tecnico |
| competente in |
| acustica, con |
| l'indicazione |
| delle misure |
| previste per |
| ridurre o |
| eliminare le |
| emissioni |
| sonore, devono |
| essere |
| presentate al |
| SUAP conte- |
| stualmente |
| all'istanza. |

| L'attivita' non |
| puo' essere |
| iniziata fino |
| al rilascio del |
| relativo nulla |
| osta. |

| In caso di |
| attivita' che |
| prevede anche |
| un'occupazione |
| di suolo |
| pubblico, e' |
| necessaria la |
| relativa |
| concessione. |

| Per la vendita |
| di specifici |
| prodotti di cui |
| alla |
| sottosezione n. |
| 1.10, si |
| applicano i |

			regimi amministrativi previsti	
66.	Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso di piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
67.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

		devono essere	
		richieste	
		asseverazioni.	
		La SCIA svolge	
		anche la	
		funzione di	
		autorizzazione	
		per i fini di	
		cui agli	
		articoli 16 e	
		86 TULPS.	
		Ai fini	
		dell'impatto	
		acustico, la	
		relativa	
		comunicazione	
		deve essere	
		presentata	
		compilando un	
		apposito	
		allegato della	
		SCIA unica	
		In caso di	
		attività che	
		prevede anche	
		un'occupazione	
		di suolo	
		pubblico, e'	
		necessaria la	
		relativa	
		concessione.	
		Per la vendita	
		di specifici	
		prodotti di cui	
		alla	
		sottosezione n.	
		1.10, si	
		applicano i	
		regimi ammini-	
		strativi ivi	
		previsti.	
		b) SCIA per	
		apertura,	
		trasferimento	
		di sede e	
		ampliamento	
		dell'esercizio	
		piu' SCIA per	
		notifica	
		sanitaria piu'	
		nulla osta di	
		di impatto	
		acustico:	
		La notifica	
		sanitaria deve	
		essere	
		presentata	
		compilando un	
		apposito	
		allegato della	
		SCIA, che e'	
		trasmesso a	
		cura del SUAP	
	b) in caso di		
	emissioni		
	superiori ai		
	limiti della	b) SCIA	

	zonizzazione	condizionata	all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione	
v			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica	D.Lgs. n. 59/2010,

68.	Subingresso	SCIA unica	sanitaria:	art. 64,
				c. 1
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	Regolamento
			conten-	n.
			stualmente alla	852/2004/CE
			comunicazione,	del
			va resa	Parlamento
			nell'ambito	europeo e
			della SCIA	del
			unica ed e'	Consiglio
			trasmessa a	sull'igiene
			cura del SUAP	dei prodotti
			all'ASL.	alimentari
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	

3.1 Altre attivita' di somministrazione
 (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita,
 non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====				
	Attivita' di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)
69.				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di	

			cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasMESSO a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita'			

di sommini-			
strazione negli			
esercizi posti			L. n. 287/1991, art.
nelle aree di			3, c. 6, lett. c)
servizio delle			
autostrade e			D.Lgs. n. 59/2010,
nell'interno di			art. 64, c. 1, 2 e 7
stazioni ferro-			
viarie, aero-			Testo unico delle
portuali e			leggi di pubblica
marittime in			sicurezza di cui al
caso di			R.D. n. 773/1931,
utilizzo di			artt. 16, 86
impianti di			
diffusione			Regolamento n.
sonora o di			852/2004/CE del
manife-			Parlamento europeo
stazioni ed			e del Consiglio
eventi con			sull'igiene dei
diffusione di			prodotti alimentari
musica o			
utilizzo di			L. n. 447/1995,
strumenti			art. 8
musicali:			
			D.P.R. n. 227/2011
		a) SCIA per	art. 4 e Allegato B
		avvio, amplia-	
		mento e subin-	D.P.R. n. 59/2013
		gresso	
		dell'atti-	
		vita' piu'	
		SCIA per	
		notifica	
a) se non si		sanitaria piu'	
superano le		comuni-	
soglie della		cazione di	
zonizzazione	a) SCIA	impatto	
comunale;	unica	acustico:	
		La notifica	
		sanitaria deve	
		essere	
		presentata	
		compilando un	
		apposito	
		allegato della	
		SCIA unica,	
		che e'	
		trasmesso a	
		cura del SUAP	
		all'ASL.	
		Per la	
		notifica	
		sanitaria non	
		devono essere	
		richieste	
		asseverazioni.	
		La SCIA svolge	
		anche la	
		funzione di	
		autoriz-	
		zazione per i	
		fini di cui	
		agli articoli	
		16 e 86 TULPS.	
		Ai fini	

			dell'impatto acustico, la relativa comuni- cazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
			In caso di attività' che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
			b) SCIA per avvio, amplia- mento e subin- gresso dell'atti- vità' piu' SCIA per notifica sanitaria piu'
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condi- zionata		nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di

| autoriz-
| zazione per i
| fini di cui
| agli articoli
| 16 e 86 TULPS.

| L'istanza e la
| documen-
| tazione di
| impatto
| acustico,
| redatta da un
| tecnico
| competente in
| acustica, con
| l'indica-
| zione delle
| misure
| previste per
| ridurre o
| eliminare le
| emissioni
| sonore, devono
| essere
| presentate al
| SUAP
| contestual-
| mente alla
| SCIA.

| L'attivit 
| non puo'
| essere
| iniziata fino
| al rilascio
| del relativo
| nulla osta.

| In caso di
| attivita' che
| prevede anche
| un'occu-
| pazione di
| suolo
| pubblico, e'
| necessaria la
| relativa
| concessione

| Per la vendita
| di specifici
| prodotti di
| cui alla
| sottosezione
| n. 1.10, si
| applicano i
| regimi ammini-
| strativi ivi
| previsti

| In caso di
| subingresso,
| gli adem-
| pimenti di cui
| alla lettera
| b) sono dovuti
| in presenza di
| emissioni di
| rumore

			superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
			SCIA per avvio e subingresso dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica	D.P.R. n. 235/2001, art. 2
71.	Avvio Subingresso	SCIA unica	sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	dell'attivit� di sommini- strazione da parte di asso- ciazioni e circoli aderenti ad enti o organiz- zazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono ricono- sciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasMESSO a cura del SUAP all'ASL.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86
			La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			In caso di attivit� che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Avvio Subingresso			D.P.R n. 235/2001, art. 2
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
				D.P.R. n. 917 del 22/12/1986
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			a) SCIA per avvio e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comune	L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013

La notifica
sanitaria deve
essere
presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA unica,
che e'
trasmes-
so a
cura del SUAP
all'ASL.

Per la
notifica
sanitaria non
devono essere
richieste
asseverazioni.

La SCIA svolge
anche la
funzione di
autoriz-
zazione per i
fini di cui
agli articoli
16 e 86 TULPS.

Ai fini
dell'impatto
acustico, la
relativa
comunicazione
deve essere
presentata
compilando un
apposito
allegato della
SCIA unica

In caso di
attivita' che
prevede anche
un'occu-
pazione di
suolo
pubblico, e'
necessaria la
relativa
concessione.

Per la vendita
di specifici
prodotti di
cui alla
sottosezione
n. 1.10, si
applicano
regimi ammini-
strativi ivi
previsti.

b) SCIA per
avvio e subin-
gresso
dell'atti-
vita' piu'
SCIA per

	b) in caso di		notifica	
	emissioni		sanitaria piu'	
	superiori ai	b) SCIA	nulla osta di	
	limiti della	condi-	impatto	
	zonizzazione	zionata	acustico:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito	
			allegato della	
			SCIA unica,	
			che e'	
			trasmesso a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la	
			notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			La SCIA svolge	
			anche la	
			funzione di	
			autoriz-	
			zazione per i	
			fini di cui	
			agli articoli	
			16 e 86 TULPS.	
			L'istanza e la	
			documen-	
			tazione di	
			impatto	
			acustico,	
			redatta da un	
			tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indica-	
			zione delle	
			misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni	
			sonore, devono	
			essere	
			presentate al	
			SUAP	
			contestual-	
			mente alla	
			SCIA.	
			L'attivita'	
			non puo'	
			essere	
			iniziata fino	
			al rilascio	
			del relativo	
			nulla osta.	
			In caso di	
			attivita' che	

			prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
			In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
			Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per	
	Avvio	Autorizzazione	SCIA per	D.P.R. n. 235/2001,
	Subingresso	zazione	notifica	art. 3, c. 1
72.	Ampliamento	piu' SCIA	sanitaria:	
	dell'attivita' di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestual-	

			allegato della SCIA unica.
			In caso di attività che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
			b) Autoriz- zazione per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vità più' SCIA per notifica
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autoriz- zazione più' SCIA		sanitaria più' nulla osta di impatto acustico:
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestual- mente all'i- stanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			L'autoriz- zazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
			L'istanza e la documen- tazione di impatto acustico,

redatta da un
tecnico
competente in
acustica, con
l'indica-
zione delle
misure
previste per
ridurre o
eliminare le
emissioni
sonore, devono
essere
presentate al
SUAP
contestual-
mente all'i-
stanza.

L'attivit 
non puo'
essere
iniziata fino
al rilascio
del relativo
nulla osta.

In caso di
attivit  che
prevede anche
un'occu-
pazione di
suolo
pubblico, e'
necessaria la
relativa
concessione.

Per la vendita
di specifici
prodotti di
cui alla
sottosezione
n. 1.10, si
applicano i
regimi ammini-
strativi ivi
previsti.

In caso di
subingresso,
gli adem-
pimenti di cui
alla lettera
b) sono dovuti
in presenza di
emissioni di
rumore
superiori a
quanto
comunicato o
autorizzato in
precedenza.

SCIA per
avvio, subin-
gresso e
ampliamento
dell'atti-

		vita' piu'	L. n. 287/1991, art.
	Avvio	SCIA per	3, c. 6, lett g)
	Subingresso	notifica	D.Lgs. n. 59/2010,
73.	Ampliamento	SCIA unica sanitaria:	art. 64, c. 1, 2 e 7
	dell'attivita'		
	di sommini-		
	strazione nelle	La notifica	
	scuole; negli	sanitaria deve	
	ospedali; nelle	essere	
	comunita'	presentata	
	religiose, in	compilando un	
	stabilimenti	apposito	
	militari delle	allegato della	
	Forze di	SCIA unica,	
	polizia e del	che e'	
	Corpo nazionale	trasmesso a	
	dei vigili del	cura del SUAP	D.Lgs. n. 504/1995,
	fuoco	all'ASL.	artt. 29, 63
		Per la	
		notifica	
		sanitaria non	Testo unico delle
		devono essere	leggi di pubblica
		richieste	sicurezza di cui al
		asseve-	R.D. n. 773/1931,
		razioni.	Artt. 16, 86
		La SCIA svolge	
		anche la	
		funzione di	Regolamento n.
		autoriz-	852/2004/CE del
		zazione per i	Parlamento europeo e
		fini di cui	del Consiglio sull'i-
		agli articoli	giene dei prodotti
		16 e 86 TULPS.	alimentari
		In caso di	
		attivita' che	
		prevede anche	
		un'occu-	
		pazione di	
		suolo	
		pubblico, e'	
		necessaria la	
		relativa	
		concessione.	
		Per la vendita	
		di specifici	
		prodotti di	
		cui alla	
		sottosezione	
		n. 1.10, si	
		applicano i	
		regimi ammini-	
		strativi ivi	
		previsti.	
	Avvio		
	Subingresso		
	Ampliamento		
	dell'attivita'		
	di sommini-		
	strazione nelle		L. n. 287/1991, art.
	scuole; negli		3, c. 6, lett. g)
	ospedali; nelle		
	comunita'		D.Lgs. n. 59/2010,
	religiose, in		art. 64, c. 1, 2 e 7

	stabilimenti				
	militari delle				D.Lgs. n. 504/1995,
	Forze di				artt. 29, 63
	polizia e del				
	Corpo nazionale				
	dei vigili del				Testo
	fuoco, in caso				unico delle leggi di
	di utilizzo di				pubblica sicurezza di
	impianti di				cui al R.D. n.
	diffusione				773/1931, Artt. 16,
	sonora o di				86
	manife-				
	stazioni ed				Regolamento n.
	eventi con				852/2004/CE del
	diffusione di				Parlamento europeo e
	musica o				del Consiglio sull'i-
	utilizzo di				giene dei prodotti
	strumenti				alimentari
	musicali:				
					L. n. 447/1995,
					art. 8
					a) SCIA per
					avvio, subin-
					gresso e
					D.P.R. n. 227/2011
					art. 4 e Allegato B
					dell'atti-
					vita' piu'
					SCIA per
					notifica
					sanitaria piu'
	a) se non si				comuni-
	superano le				cazione di
	soglie della				impatto
	zonizzazione				acustico:
	comunale;				D.P.R. n. 59/2013
					La notifica
					sanitaria deve
					essere
					presentata
					compilando un
					apposito
					allegato della
					SCIA unica,
					che e'
					trasmesso a
					cura del SUAP
					all'ASL.
					Per la
					notifica
					sanitaria non
					devono essere
					richieste
					asseverazioni.
					La SCIA svolge
					anche la
					funzione di
					autoriz-
					zazione per i
					fini di cui
					agli articoli
					16 e 86 TULPS.
					Ai fini
					dell'impatto
					acustico, la
					relativa
					comuni-
					cazione deve

			essere
			presentata
			compilando un
			apposito
			allegato della
			SCIA unica
			In caso di
			attività' che
			prevede anche
			un'occu-
			pazione di
			suolo
			pubblico, e'
			necessaria la
			relativa
			concessione.
			Per la vendita
			di specifici
			prodotti di
			cui alla
			sottosezione
			n. 1.10, si
			applicano i
			regimi ammini-
			strativi ivi
			previsti.
			b) SCIA per
			avvio, subin-
			gresso e
			ampliamento
			dell'atti-
			vita' piu'
			SCIA per
			notifica
			sanitaria piu'
			nulla osta di
			impatto
			acustico:
			La notifica
			sanitaria deve
			essere
			presentata
			compilando un
			apposito
			allegato della
			SCIA unica,
			che e'
			trasMESSO a
			cura del SUAP
			all'ASL.
			Per la
			notifica
			sanitaria non
			devono essere
			richieste
			asseve-
			razioni.
			La SCIA svolge
			anche la
			funzione di
			autoriz-
			zazione per i
			fini di cui

b) in caso di
emissioni
superiori ai
limiti della
zonizzazione

b) SCIA
condi-
zionata

agli articoli
16 e 86 TULPS.

L'istanza e la
documen-
tazione di
impatto
acustico,
redatta da un
tecnico
competente in
acustica, con
l'indica-
zione delle
misure
previste per
ridurre o
eliminare le
emissioni
sonore, devono
essere
presentate al
SUAP
contestual-
mente alla
SCIA.

L'attivit 
non puo'
essere
iniziata fino
al rilascio
del relativo
nulla osta.

In caso di
attivit  che
prevede anche
un'occu-
pazione di
suolo
pubblico, e'
necessaria la
relativa
concessione

Per la vendita
di specifici
prodotti di
cui alla
sottosezione
n. 1.10, si
applicano i
regimi ammini-
strativi ivi
previsti.

In caso di
subingresso,
gli adem-
pimenti di cui
alla lettera
b) sono dovuti
in presenza di
emissioni di
rumore
superiori a
quanto
comunicato o

			autorizzato in precedenza.	
74.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	SCIA per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett h) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
	delle attivita' di sommini- strazione nei mezzi di trasporto pubblico			D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63 Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
-----------	-------------------------------	---	--------------------------

				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
75.	Strutture ricettive	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.</p> <p>In caso di strutture con piu' di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sotto- sezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 66
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'at- tivita'	SCIA previa concessione demaniale	<p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>In caso di ulteriori attivita', si</p>	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2

		applicano i relativi regimi amministrativi.	
Stabilimento balneare - Avvio dell'at- tivita' con sommini- strazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'at- tivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sotto- sezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	
		In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.	
Stabilimento balneare - Avvio dell'at- tivita' con impatto			

	acustico, in				
	caso di				
	utilizzo di				
	impianti di				
	diffusione				
	sonora o di				
	manife-				
	stazioni ed			L. n. 447	
	eventi con			/1995, art. 8	
	diffusione di			D.P.R. n.	
	musica o			227/2011, art.	
	utilizzo di			4 e Allegato B	
	strumenti			D.P.R. n.	
	musicali:			59/2013	
			a) SCIA (previa		
			concessione		
	a) se non si		demaniale) per		
	superano le	a) SCIA	avvio dell'at-		
	soglie della	unica previa	tivita' piu'		
	zonizzazione	concessione	comunicazione di		
	comunale;	demaniale	impatto acustico:		
			Ai fini		
			dell'impatto		
			acustico, la		
			relativa		
			comunicazione		
			deve essere		
			presentata		
			compilando un		
			apposito allegato		
			della SCIA unica.		
			La concessione		
			demaniale resta		
			disciplinata		
			dalle norme del		
			codice della		
			navigazione.		
			In caso di		
			ulteriori		
			attivita', si		
			applicano i		
			relativi regimi		
			amministrativi.		
			b) SCIA (previa		
			concessione		
	b) in caso di	b) SCIA	demaniale) per		
	emissioni	condizionata	avvio dell'at-		
	superiori ai	previa	tivita' piu'		
	limiti della	concessione	nulla osta di		
	zonizzazione	demaniale	impatto acustico:		
			L'istanza e la		
			documentazione		
			di impatto		
			acustico, redatta		
			da un tecnico		
			competente in		
			acustica, con		
			l'indicazione		
			delle misure		
			previste per		
			ridurre o		
			eliminare le		
			emissioni sonore,		

			devono essere		
			presentate al		
			SUAP conte-		
			stualmente alla		
			SCIA. L'attivit�		
			non puo' essere		
			iniziata fino al		
			rilascio del		
			relativo nulla		
			osta.		
			La concessione		
			demaniale resta		
			disciplinata		
			dalle norme del		
			codice della		
			navigazione.		
			In caso di		
			ulteriori		
			attivit�, si		
			applicano i		
			relativi regimi		
			amministrativi.		
			In caso di		
			subingresso, gli		
			adempimenti di		
			cui alla lettera		
			b) sono dovuti in		
			presenza di		
			emissioni di		
			rumore superiori		
			a quanto		
			comunicato o		
			autorizzato in		
			precedenza.		

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attivit� di spettacolo o intrat- tenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed			

all'aperto con		di Pubblico	
impianti		Spettacolo come	
soggetti a		integrata ai	Testo unico
certifi-		sensi degli	delle leggi
cazione di		articoli 141-bis,	di pubblica
sicurezza con		comma 2, e 142	sicurezza di
capienza		del regio decreto	cui al R.D.
superiore a 200		6 maggio 1940, n.	n. 773/1931,
79. persone.	Autorizzazione	635	art. 80
			Regolamento
			per
			l'esecuzione
			del Testo
			unico delle
			leggi di
			pubblica
			sicurezza di
			cui al R.D.
			n. 635/1940,
			art. 141-bis,
			c. 2.
Impatto			
acustico, in			
caso di			
utilizzo di			
impianti di			L. n.
diffusione			447/1995,
sonora o di			art. 8
manife-			
stazioni ed			
eventi con			D.P.R.
diffusione di			n. 227/2011
musica o			art. 4 e
utilizzo di			Allegato B
strumenti			D.P.R. n.
musicali:			59/2013
		a) Autoriz-	
		zazione per	
a) se non si		l'attivita' di	
superano le		spettacolo piu'	
soglie della	a) Autoriz-	comunicazione	
zonizzazione	zazione piu'	di impatto	
comunale;	comunicazione	acustico:	
		La relativa	
		comunicazione	
		deve essere	
		presentata al	
		SUAP conte-	
		stualmente	
		all'istanza	
		b) Autoriz-	
b) in caso di		zazione per	
emissioni		l'attivita' di	
superiori ai		spettacolo piu'	
limiti della	b) Autoriz-	nulla osta di	
zonizzazione	zazione	impatto acustico:	
		L'istanza e la	
		documentazione	
		di impatto	
		acustico redatta	
		da un tecnico	
		competente in	
		acustica, con	

			l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
80.	Attivita' di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attivita'.	Autorizzazione	All'istanza e' allegata la relazione asseverata che elimina la necessita' del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione piu' comunicazione	a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
			La relativa comunicazione deve essere presentata al	

			SUAP conte- stualmente all'istanza	
			b) Autoriz- zazione per l'attivita' di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autoriz- zazione	L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.	
	In caso di locali di spettacolo e di intrat- tenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manife- stazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Autoriz- zazione piu' SCIA	Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
	Spettacolo		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali	

	viaggiante fino		di Pubblico	
81.	a 200 persone	Autorizzazione	Spettacolo.	L.n. 337/1968
			In caso di	
			attivit� che	
			prevede anche	Testo unico
			un'occupazione	delle leggi
			di suolo	di pubblica
			pubblico, e'	sicurezza di
			necessaria la	cui al R.D.
			relativa	n. 773/1931,
			concessione.	artt. 69 e 80
	Impatto			
	acustico, in			
	caso di			
	utilizzo di			
	impianti di			L. n.
	diffusione			447/1995,
	sonora o di			art. 8
	manife-			
	stazioni ed			
	eventi con			D.P.R.
	diffusione di			n. 227/2011,
	musica o			art. 4 e
	utilizzo di			Allegato B
	strumenti			D.P.R. n.
	musicali:			59/2013
			a) Autoriz-	
			zazione per	
	a) se non si		l'attivit� di	
	superano le		spettacolo piu'	
	soglie della	a) Autoriz-	comunicazione	
	zonizzazione	zazione piu'	di impatto	
	comunale;	comunicazione	acustico:	
			La relativa	
			comunicazione	
			deve essere	
			presentata al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza	
	b) in caso di		b) Autorizzazione	
	emissioni		per	
	superiori ai		l'attivit� di	
	limiti della	b)	spettacolo piu'	
	zonizzazione	Autorizzazione	nulla osta di	
			impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	

			all'istanza.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	L. n.
			al SUAP, che la	337/1968
			trasmette alla	
	Spettacolo		Commissione di	Testo unico
	viaggiante		Vigilanza Locali	delle leggi
	oltre le 200		di Pubblico	di pubblica
82.	persone	Autorizzazione	Spettacolo.	sicurezza di
			In caso di	cui al R.D.
			attivit� che	n. 773/1931,
			prevede anche	artt. 69 e 80
			un'occupazione	
			di suolo	
			pubblico, e'	
			necessaria la	
			relativa	
			concessione.	
	Impatto			L. n.
	acustico, in			447/1995,
	caso di			art. 8
	utilizzo di			
	impianti di			D.P.R. n.
	diffusione			227/2011,
	sonora o di			art. 4 e
	manife-			Allegato B
	stazioni ed			
	eventi con			D.P.R. n.
	diffusione di			59/2013
	musica o			
	utilizzo di			
	strumenti			
	musicali:			
			a) Autoriz-	
			zazione per	
	a) se non si		l'attivit� di	
	superano le		spettacolo piu'	
	zonizzazione	a) Autoriz-	comunicazione	
	comunale;	zazione piu'	di impatto	
		comunicazione	acustico:	
			La relativa	
			comunicazione	
			deve essere	
			presentata al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza	
	b) in caso di		b) Autoriz-	
	emissioni		zazione per	
	superiori ai		l'attivit� di	
	limiti della	b) Autoriz-	spettacolo piu'	
	zonizzazione	zazione	nulla osta di	
			impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	

			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza.	

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83. Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq la qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65
		L'istanza prevista nel caso in cui l' esercente sia anche proprietario	

			degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autoriz- zazione	In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collega- mento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autoriz- zazione	L'istanza e' presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'auto- rizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
			In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attivita' destinati, la SCIA prevenzione incendi	

			deve essere	
			presentata conte-	
			stualmente	
			all'istanza ed e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai VV.F.	

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi: L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attivita' occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011

7 AUTORIZZAZIONE (3)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	-----------	-----------------------	---	-----------------------

86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi piu' AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75

(3) Le attivita' di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate

anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attivita'.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3 D.P.R. n. 151/2011
87. Installazione ed esercizio di nuovo impianto; Esercizio provvisorio;	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) piu' SCIA	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
Aggiunta carburanti in impianti esistenti.		Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
87. Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA e' presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

			Comunicazione per	
			trasferimento	
			di titolarita',	
			subentro nuovo	
			gestore (senza	
			trasferimento	
			della	
			titolarita') piu'	D.Lgs. n.
			comunicazione	32/1998, art.
			per voltura	1, c. 4, 6 e
			prevenzione	6-bis
88.	titolarita'	Comunicazione	incendi:	
			Comunicazione al	D.P.R.
			SUAP che, in caso	n. 151/2011
			di trasferi-	
			mento di	
			titolarita', la	
			trasmette a	
			Regione e Ufficio	
			Tecnico di	
			Finanza (UTF)	
			entro 15 giorni.	
			Ai fini della	
			voltura della	
			prevenzione	
			incendi, la	
			comunicazione	
			e' trasmessa a	
			cura del SUAP ai	
			VV.F.	

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI (4)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	Esercizio di attivita'			L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
				L. n. 122/1992
	Con impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
			a) SCIA per avvio dell'attivita'	
	a) se non si superano le soglie della zoniz-		piu' comuni- cazione di impatto	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e

	zazione comunale;	a) SCIA unica	acustico:	Allegato B
			La SCIA Unica	
			comprende la	
			comunicazione	
			di impatto	
			acustico	
			mediante	
			compilazione di	
			apposito modulo	
			allegato della	D.P.R. n.
			SCIA unica.	59/2013
			b) SCIA per	
	b) in caso di		avvio	
	emissioni		dell'attivita'	
	superiori ai		piu' nulla osta	
	limiti della	b) SCIA	di impatto	
	zonizzazione	condizionata	acustico:	
			L'istanza e la	
			documen-	
			tazione di	
			impatto	
			acustico,	
			redatta da un	
			tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni	
			sonore, devono	
			essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente alla	
			SCIA.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino	
			al rilascio del	
			relativo nulla	
			osta.	
			SCIA per avvio	D.P.R. n.
			dell'attivita'	151/2011-
	Prevenzione		piu' SCIA per	Allegato I,
	incendi in caso		prevenzione	punti 53 e
	di:	SCIA unica	incendi:	54
			La SCIA	
			prevenzione	
			incendi deve	
			essere	
	a) officine di		presentata	
	riparazione di		compilando un	
	veicoli a motore,		apposito	
	rimorchi per		allegato della	
	autoveicoli e		SCIA unica, che	
	carrozzerie, di		e' trasmesso a	
	superficie coperta		cura del SUAP	
	superiore a 300		ai VV.F.	
	mq;			
	b) officine			

meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg(5)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
		L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP conte- stualmente alla SCIA. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autoriz- zazione generale.	
		In caso di AUA	

			la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
			L'istanza di AUA e' presentata conten- tualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	

			In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documen- tazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure	L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992

			previste per	L. n.
			ridurre o	447/1995,
	Subingresso		eliminare le	art. 8
	Officine di		emissioni	
	autoriparazione:		sonore, devono	D.P.R. n.
	meccanici,		essere	227/2011
	carrozzerie,		presentate al	art. 4 e
90.	gommisti	Comunicazione	SUAP.	Allegato B
				D.P.R. n.
				59/2013

			Comunicazione	
			per subingresso	
			piu' comuni-	D.P.R. n.
			cazione per	151/2011 -
	Prevenzione		voltura	Allegato I,
	incendi in caso		prevenzione	punti 53 e
	di:	Comunicazione	incendi:	54
	a) officine di			
	riparazione di		Ai fini della	
	veicoli a motore,		voltura della	
	rimorchi per		prevenzione	
	autoveicoli e		incendi, la	
	carrozzerie, di		comunicazione	
	superficie coperta		e' trasmessa a	
	superiore a 300		cura del SUAP	
	mq;		ai VV.F.	
	b) officine			
	meccaniche per			
	lavorazioni a			
	freddo con oltre			
	25 addetti.			

(4) Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attivita'.

(5) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Apertura			L. n.
	Trasferimento di			174/2005,
91.	sede	SCIA		art. 2, c. 2,
				3 e 4
				D.L. n.
				7/2007,
	Attivita' di			convertito
	acconciatore			con L. n.
	(parrucchiere e			40/2007, art.
	barbiere)			10, c. 2
			SCIA per	
			apertura,	

			trasferimento di sede	
	Apertura		dell'attivita'	D.Lgs. n.
	Trasferimento di	SCIA	piu' AUA per	152/2006,
	sedede	condizionata	scarico acque:	art. 124
	Attivita' di		L'istanza di AUA	
	acconciatore		e' presentata	
	(parrucchiere e		conte-	
	barbiere) con		stualmente alla	
	consumo idrico		SCIA ed e'	
	giornaliero		trasmessa a cura	
	superiore a 1 mc		del SUAP	D.P.R. n.
	al momento di		all'Autorita'	59/2013,
	massima		competente.	artt. 3 e 4
	attivita' per			
			La conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro	
			5 giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione.	
				L. n. 1/1990,
				artt. 2, 4,
				c. 5, 6 e 10,
				c. 1
				D.L. n.
				7/2007,
				convertito
				con. L. n.
	Attivita' di			40/2007, art.
92.	estetista	SCIA		10, c.2

11 PANIFICI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			SCIA per	
			apertura,	
			trasferimento	D.L. n.
			e trasformazione	223/2006,
			dell'attivita'	convertito
	Apertura		piu' SCIA per	con L. n.
	Trasferimento		notifica	248/2006,
93.	Trasformazione	SCIA unica	sanitaria:	art. 4, c. 2
			La notifica	Regola-
			sanitaria deve	mento n.
			essere	852/2004/CE
			presentata	del
			compilando un	Parlamento
			apposito	europeo e
			allegato della	del

		tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contem- paneamente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
Scarichi di acque reflue industriali in caso di		SCIA per apertura, trasferimento	

	produzione con un		e trasformazione	
	consumo idrico		dell'attivita' e	
	giornaliero		notifica	
	superiore a 5 mc		sanitaria piu'	D.Lgs. n.
	nel periodo di	SCIA	AUA per scarico	152/2006,
	massima attivita'	condizionata	acque:	art. 124
			L'istanza di AUA	
			e' presentata	
			conte-	
			stualmente alla	
			SCIA unica ed e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP	
			all'Autorita'	D.P.R. n.
			competente.	59/2013
			La conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro	
			5 giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione.	

(6) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

12 TINTOLAVANDERIE

=====				
			CONCENTRAZIONE	
			DI REGIMI	
			AMMINI-	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	STRATIVO	STRATIVI	NORMATIVI
+====+				
	Attivita' di			L. n. 84/2006
	tintolavanderie a			D.Lgs. n.
	lavorazione			59/2010, art.
94.	manuale/meccanica	SCIA		79

	In caso di utilizzo			
	di impianti di			
	produzione calore		SCIA per avvio	
	alimentati a		dell'attivita'	D.P.R. n.
	combustibile		piu' SCIA per	151/2011 -
	solido, liquido o		prevenzione	Allegato I,
	gassoso	SCIA unica	incendi:	punto 74
			La SCIA	
			prevenzione	
			incendi deve	
			essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito	

		allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
		L'istanza di AUA e' presentata conten- tualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013
		La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso(7)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V
		L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP.	

			Resta ferma la	
			facolta' di	
			richiedere	
			l'autoriz-	
			zazione	
			nell'ambito	
			dell'AUA anche	
			qualora si	
			tratti di	
			attivita' per	
			le quali e'	
			possibile	
			ottenere	
			l'autoriz-	
			zazione di	
			carattere	
			generale.	
			L'attivita'	
			non puo'	
			essere	
			iniziata fino	
			al rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione o	
			al decorso dei	
			termini per il	
			silenzio	
			assenso in	
			caso di	
			autoriz-	
			zazione	
			generale.	
			In caso di AUA	
			la Conferenza	
			di servizi e'	
			convocata	
			entro 5 giorni	
			dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	

(7) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95.	Avvio dell'attivita'	SCIA		
	In caso di tipografie e litografie impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8

<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunemente di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica.</p> <p>L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	<p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti</p>	<p>SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76</p>

		allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque: L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg(8)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

			<p>nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
<p>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attività' più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contem- paneamente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)</p>	

			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione.	

(8) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

14 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97. Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attivita', trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98. Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole
99. Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
Centri di	Autoriz-	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per	D.Lgs. n.

			sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Esercizio di una stalla di sosta	Autoriz- zazione	L'istanza e' presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103.	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Comercio o direttamente alla Camera di Comercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997 L. n. 82/1994
104.	Esercizio di attivit� di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autoriz- zazione (se prevista da legge regionale)	Autoriz- zazione del Comune su parere dell'ASL.	Norme regionali In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- tualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
			La comuni- cazione deve	Regolamentazione comunale D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67

	ordinaria			
	Interventi		Nel caso in cui	
	edilizi che		per la	
	riguardano le opere		realizzazione	
	di riparazione,		dell'intervento	
	rinnovamento e		siano necessari	
	sostituzione delle		altri titoli di	
	finiture degli		legitti-	
	edifici e quelle		mazione questi	
	necessarie ad		vanno acquisiti	D.P.R. n.
	integrare o		preventi-	380/2001,
	mantenere in		vamente (vedi	art. 3, c. 1,
	efficienza gli	Attivita'	sottosezione	lett. a) e
	impianti tecnologici	edilizia	1.3 della	art. 6, c. 1,
1.	esistenti	libera	sezione II)	lett. a)

			Nel caso in cui	
			per la	
			realizzazione	
			dell'intervento	
			siano necessari	
			altri titoli di	
			legitti-	
			mazione questi	
			vanno acquisiti	
			preventi-	
	Pompe di calore di	Attivita'	vamente (vedi	D.P.R. n.
	potenza termica	edilizia	sottosezione	380/2001,
	utile nominale	libera	1.3 della	art. 6, c. 1,
2.	inferiore a 12 kW		sezione II)	lett. a-bis)
	Interventi di			
	installazione			
	delle pompe di			
	calore aria-aria di			
	potenza termica			
	utile nominale			
	inferiore a 12 kW			

	Manutenzione			
	straordinaria			
	(leggera)			
	Opere e			
	modifiche necessarie			
	per rinnovare e			
	sostituire parti			
	degli edifici,			
	nonche' per			
	realizzare ed			
	integrare i servizi			
	igienico-sanitari e			
	tecnologici, sempre			
	che non alterino la			
	volumetria			
	complessiva degli			
	edifici e non			
	comportino mutamenti			
	urbanisticamente			
	rilevanti delle			
	destinazioni di uso.			
	Nell'ambito degli			
	interventi di			
	manutenzione			
	straordinaria sono			
	ricompresi anche			
	quelli consistenti			
	nel frazionamento o			
	accorpamento delle			
	unita' immobiliari			

<p> con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	<p>CILA(9)</p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>
<p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e - non comportino mutamenti urbanisti- camente rilevanti delle destinazioni di uso - non modificchino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio</p>			
<p> Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - Opere interne che riguardino le parti</p>	<p>SCIA(10)</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)</p>

	strutturali dell'edificio			
	Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 5. edilizio.	CILA(11)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
	Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora	SCIA(12)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)

| necessarie per
| l'adeguamento alla
| normativa
| antisismica nonche'
| quelli volti al
| ripristino di
| edifici, o parti di
| essi, eventualmente
| crollati o demoliti,
| attraverso la loro
| ricostruzione,
| purché sia
| possibile accertarne
| la preesistente
| consistenza.

| Rimane fermo che,
| con riferimento agli
| immobili sottoposti
| ai vincoli ai sensi
| del decreto
| legislativo 22
| gennaio 2004, n. 42
| e successive
| modificazioni, gli
| interventi di
| demolizione e
| ricostruzione e gli
| interventi di
| ripristino di
| edifici crollati o
| demoliti
| costituiscono
| interventi di
| ristrutturazione
| edilizia soltanto
| ove sia rispettata
| la medesima sagoma
| dell'edificio
| preesistente.

| Elementi costitutivi
| della fattispecie
| desunti dalla legge:

| - non presenti i
| caratteri della
| Ristrutturazione
| ricostruttiva (non
| preveda la completa
| demolizione
| dell'edificio
| preesistente) e che

| - non presenti i
| caratteri della
| Ristrutturazione
| pesante:

| 1. non aumenti il
| volume complessivo

| 2. non modifichi la
| sagoma di edifici
| vincolati

| 3. non modifichi i
| prospetti
| dell'edificio

			all'autoriz-	
			zazione,	
	Nuova costruzione in		l'istanza e'	
	esecuzione di	SCIA alter-	presentata 30	D.P.R. n.
	strumento	nativa	giorni prima	380/2001,
	urbanistico	all'autoriz-	dell'avvio dei	art. 23, c.
10.	attuativo	zazione	lavori.	01, lett. b)
	Gli interventi di			
	nuova costruzione o			
	di ristrutturazione			
	urbanistica qualora			
	siano disciplinati			
	da piani attuativi			
	comunque denominati,			
	ivi compresi gli			
	accordi negoziali			
	aventi valore di			
	piano attuativo, che			
	contengano precise			
	disposizioni plano-			
	volumetriche,			
	tipologiche, formali			
	e costruttive, la			
	cui sussistenza sia			
	stata esplicita-			
	mente dichiarata dal			
	competente organo			
	comunale in sede di			
	approvazione degli			
	stessi piani o di			
	ricognizione di			
	quelli vigenti.			
	Qualora i piani			
	attuativi risultino			
	approvati anterior-			
	mente all'entrata in			
	vigore della legge			
	21 dicembre 2001, n.			
	443, il relativo			
	atto di ricognizione			
	deve avvenire entro			
	trenta giorni dalla			
	richiesta degli			
	interessati; in			
	mancaza si			
	prescinde dall'atto			
	di ricognizione,		Nel caso in cui	
	purche' il progetto		la segnalazione	
	di costruzione venga		si riferisca ad	
	accompagnato da		interventi per	
	apposita relazione		i quali sono	
	tecnica nella quale		necessari altri	
	venga asseverata		titoli di	
	l'esistenza di piani		legitti-	
	attuativi con le		mazione, vedi	
	caratteristiche		sottosezione	
	sopra menzionate.		1.2.	
	Elementi costitutivi			
	della fattispecie			
	previsti dalla			
	legge:			
	Interventi di nuova			
	costruzione o di			
	ristrutturazione			
	urbanistica qualora:			

			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
	Realizzazione di	Autoriz-	interventi per	
	infrastrutture e	zazione(15)/	i quali sono	
	impianti	silenzio-	necessari altri	
		assenso ai	titoli di	D.P.R. n.
		sensi	legitti-	380/2001,
		dell'art. 20	mazione vedi	artt. 3, c.
		del D.P.R.	sottosezione	1, lett. e.3)
13.		n. 380/2001	1.1.	e 20
			L'istanza e'	
			presentata allo	
			sportello unico	
	Realizzazione di		del Comune che	
	infrastrutture e		provvede alla	
	di impianti, anche		convocazione	
	per pubblici		della	
	servizi, che		conferenza dei	
	comporti la trasfor-		servizi per	
	mazione in via		l'acquisizione	
	permanente di suolo		dei titoli	
	inedificato.		aggiuntivi.	

			Nel caso in cui	
			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
		Autoriz-	interventi per	
		zazione(16)/	i quali sono	
		silenzio-	necessari altri	
		assenso ai	titoli di	D.P.R. n.
		sensi	legitti-	380/2001,
		dell'art. 20	mazione, vedi	art. 3. c. 1,
		del D.P.R.	sottosezione	lett. e.4) e
14.	Torri e tralicci	n. 380/2001	1.1.	20
			L'istanza e'	
			presentata allo	
			sportello unico	
			del Comune che	
			provvede alla	
	Installazione di		convocazione	
	torri e tralicci per		della	
	impianti radio-		conferenza dei	
	ricetrasmittenti e		servizi per	
	di ripetitori per i		l'acquisizione	
	servizi di		dei titoli	
	telecomunicazione.		aggiuntivi.	

			Nel caso in cui	
			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
		Autoriz-	interventi per	
		zazione(17)/	i quali sono	
		silenzio-	necessari altri	
		assenso ai	titoli di	D.P.R. n.
		sensi	legitti-	380/2001,
		dell'art. 20	mazione, vedi	artt. 3, c.
		del D.P.R.	sottosezione	1, lett. e.5)
15.	Manufatti leggeri	n. 380/2001	1.1.	e 20
	utilizzati come			
	abitazione o luogo			
	di lavoro o			
	magazzini o depositi			
	Installazione di			
	manufatti leggeri,			
	anche prefabbricati,			
	e di strutture di			
	qualsiasi genere,			

<p> quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p>		<p> L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
<p> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>			
<p> - che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili</p>			
<p> - che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</p>			
<p> - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di settore.</p>			
<p> </p>		<p> Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)</p>
<p> 16. Manufatti leggeri in strutture ricettive </p> <p> Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,</p>	<p> Attivita' libera</p>	<p> 1.3 della sezione II)</p>	

	dell'edificio principale.		dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero			
	- che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.			
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
18.	Depositi e impianti all'aperto	Autoriz- zazione(19)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001		
	Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
19.	Nuova costruzione (clausola residuale)	Autoriz- zazione(20)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
			L'istanza e'	

21.	<p>barriere architettoniche</p> <p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>purche':</p> <ul style="list-style-type: none"> - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 	Attività libera	sottosezione 1.3)	art. 6, c. 1, lett. b)
22.	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</p> <p>Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 	CILA	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
			<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi</p>	

			vanno acquisiti	
			preventi-	D.P.R. n.
			vamente (vedi	380/2001,
23.	Attivita' di ricerca nel sottosuolo	Attivita' libera	sottosezione 1.3)	art. 6, c. 1, lett. c)
	Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato			

			Nel caso in cui	
			per la	
			realizzazione	
			dell'intervento	
			siano necessari	
			altri titoli di	
			legitti-	
			mazione questi	
			vanno acquisiti	
			preventi-	D.P.R. n.
			vamente (vedi	380/2001,
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attivita' libera	sottosezione 1.3)	art. 6, c. 1, lett. d)
	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.	Attivita' libera	sottosezione 1.3)	art. 6, c. 1, lett. e)

			Nel caso in cui	
			per la	
			realizzazione	
			dell'intervento	
			siano necessari	
			altri titoli di	
			legitti-	
			mazione questi	
			vanno acquisiti	
			preventi-	D.P.R. n.
			vamente (vedi	380/2001,
25.	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immedia- tamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta	Attivita' libera	sottosezione 1.3)	art. 6, c. 1, lett. e)
		Comuni-	sottosezione	art. 6, c. 1,

30.	disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..	CILA(22)	interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
31.	Attivita' di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA(23)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32.	Movimenti di terra non inerenti all'attivita' agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le	CILA(24)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

	pratiche agro-silvo- pastorali			
33.	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)	CILA(25)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001,art. 6-bis, c. 1
	Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attivit� agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture in muratura			
34.	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
35.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7

| Varianti a permessi |
| di costruire che non |
| incidono sui |
| parametri |
| urbanistici e sulle |
| volumetrie, che non |
| comportano mutamenti |
| urbanisticamente |
| rilevanti della |
| destinazione d'uso, |
| che non modificano |
| la categoria |
| edilizia, non |
| alterano la sagoma |
| dell'edificio |
| qualora sottoposto a |
| vincolo ai sensi del |
| decreto legislativo |
| 22 gennaio 2004, n. |
| 42 e successive |
| modificazioni, e non |
| violano le eventuali |
| prescrizioni |
| contenute nel |
| permesso di |
| costruire. Ai fini |
| dell'attivita' di |
| vigilanza |
| urbanistica ed |
| edilizia, nonche' ai |
| fini del rilascio |
| del certificato di |
| agibilita', tali |
| segnalazioni |
| certificate di |
| inizio attivita' |
| costituiscono parte |
| integrante del |
| procedimento |
| relativo al permesso |
| di costruzione |
| dell'intervento |
| principale e possono |
| essere presentate |
| prima della |
| dichiarazione di |
| ultimazione dei |
| lavori. |
| |
| Elementi costitutivi |
| della fattispecie |
| previsti dalla |
| legge: |
| |
| Varianti in corso |
| d'opera che: |
| |
| - non incidono sui |
| parametri |
| urbanistici |
| |
| - non incidono sulle |
| volumetrie |
| |
| - non comportano |
| mutamento urbanisti- |
| camente rilevante |
| della destinazione |

	d'uso e non modificano la categoria edilizia - non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
	 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni 36. essenziali Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuati dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis
			Nel caso in cui	

			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
			interventi per	
	Varianti in corso		di quali sono	
	d'opera a permessi		necessari altri	
	di costruire che		titoli di	
	presentano i		legitti-	D.P.R. n.
	caratteri delle		mazione vedi	380/2001,
	variazioni	Autoriz-	sottosezione	artt. 20 e
37.	essenziali	zazione(26)/	1.1.	22, c. 2-bis
			silenzio-	
			assenso ai	
			sensi	
			dell'art. 20	
	Varianti a permessi	del D.P.R.		
	di costruire.	n. 380/2001		
			L'istanza e'	
			presentata allo	
			sportello unico	
			del Comune che	
			provvede alla	
			convocazione	
			della	
			conferenza dei	
			servizi per	
	Elementi costitutivi		l'acquisizione	
	della fattispecie		dei titoli	
	desunti dalla legge:		aggiuntivi.	
	- che configurano			
	una variazione			
	essenziale			

			Nel caso in cui	
			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
			interventi per	
			di quali sono	
			necessari altri	
	Varianti a permessi		titoli di	D.P.R. n.
	di costruire		legitti-	380/2001,
	comportanti modifica		mazione, vedi	artt. 20
	della sagoma nel	Autoriz-	sottosezione	e 23-bis, c.
38.	centro storico	zazione(27)/	1.1.	4
	Varianti a permessi			
	di costruire			
	comportanti modifica		L'istanza e'	
	della sagoma, negli		presentata allo	
	ambiti del centro		sportello unico	
	storico individuati		del Comune che	
	con delibera del		provvede alla	
	Consiglio comunale		convocazione	
	o, in via	silenzio-	della	
	transitoria, in	assenso ai	conferenza dei	
	tutto il centro	sensi	servizi per	
	storico, fino	dell'art. 20	l'acquisizione	
	all'assunzione di	del D.P.R.	dei titoli	
	tale delibera	n. 380/2001	aggiuntivi.	

			Nel caso in cui	
			l'autoriz-	
			zazione si	
			riferisca ad	
			interventi per	

			i quali sono	
			necessari altri	
			titoli di	D.P.R. n.
	Mutamento di		legitti-	380/2001,
	destinazione d'uso		mazione, vedi	artt. 23-ter,
	avente rilevanza	Autoriz-	sottosezione	c. 1 e 10, c.
39.	urbanistica	zazione/	1.1.	2
	Salva diversa			
	previsione da parte			
	delle leggi			
	regionali,			
	costituisce			
	mutamento rilevante			
	della destinazione			
	d'uso ogni forma di			
	utilizzo			
	dell'immobile o			
	della singola unita'			
	immobiliare diversa			
	da quella			
	originaria,			
	ancorché non			
	accompagnata			
	dall'esecuzione di			
	opere edilizie,			
	purché tale da			
	comportare			
	l'assegnazione			
	dell'immobile o			
	dell'unita'			
	immobiliare		L'istanza e'	
	considerati ad una		presentata allo	
	diversa categoria		sportello unico	
	funzionale tra		del Comune che	
	quelle sotto		provvede alla	
	elencate: a)		convocazione	
	residenziale; a-bis)	silenzio-	della	
	turistico-ricettiva;	assenso ai	conferenza dei	
	b) produttiva e	sensi	servizi per	
	direzionale; c)	dell'art. 20	l'acquisizione	
	commerciale; d)	del D.P.R.	dei titoli	
	rurale.	n. 380/2001	aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi			
	della fattispecie			
	previsti dalla			
	legge:			
	- Salva diversa			
	previsione da parte			
	delle leggi			
	regionali,			
	- tale da comportare			
	l'assegnazione			
	dell'immobile o			
	dell'unita'			
	immobiliare			
	considerati ad una			
	diversa categoria			
	funzionale tra			
	quelle sotto			
	elencate:			
	a) residenziale;			
	a-bis) turistico-			
	ricettiva;			

	edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda			
				Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, D.P.R. n. vedi sotto- 380/2001, sezione 1.2. art. 37
41.	SCIA in sanatoria	SCIA		
	Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa,			
	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			

(9) Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attivita' edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

- (10) Vd. Nota n. 9.
- (11) Vd. Nota n. 9.
- (12) Vd. Nota n. 9.
- (13) Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire e' ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).
- (14) Vedi nota n. 13.
- (15) Vedi nota n. 13.
- (16) Vedi nota n. 13.
- (17) Vedi nota n. 13.
- (18) Vedi nota n. 13.
- (19) Vedi nota n. 13.
- (20) Vedi nota n. 13.
- (21) Vedi nota n. 13.
- (22) Vedi nota n. 9.
- (23) Vedi nota n. 13.
- (24) Vedi nota n. 13.
- (25) Vedi nota n. 13.
- (26) Vedi nota n. 13.
- (27) Vedi nota n. 13.

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla	
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3-Allegato I, attivita' categorie B e C
		L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze	

			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, deve	
			essere	
			presentata allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	D.M. n.
			Comune convoca	161/2012,
			la conferenza	art. 5
			di servizi	D.Lgs. n.
			entro 5 giorni	152/2006,
			dal ricevimento	art.
			dell'istanza.	184-bis
			L'istanza di	
			autoriz-	
			zazione, conte-	
			stualmente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, deve	
			essere	
			presentata allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	
			la conferenza	
			di servizi	
			entro 5 giorni	D.Lgs. n.
			dal ricevimento	42/2004,
			dell'istanza.	art. 146
			L'istanza deve	
			essere	
			presentata,	
			conte-	
			stualmente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	

<p> paesaggistica, le che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli 46. edifici.</p>	<p> Autorizzazione</p>	<p> costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p> D.P.R. n. 139/2010</p>
<p> Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa 47. sismicita'</p>	<p> Autorizzazione piu' SCIA</p>	<p> La segnalazione deve essere presentata, conte- stualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presen- tazione della relativa istanza.</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 93</p>
<p> Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media 48. sismicita'</p>	<p> Autorizzazione</p>	<p> L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p> D.P.R. n. 380/2001, art. 94</p>
<p> </p>	<p> </p>	<p> L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze </p>	<p> </p>

			previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi D.Lgs. n. entro 5 giorni 42/2004, dal ricevimento artt. 21, dell'istanza. c. 4 e 22
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca D.Lgs. n. la conferenza 152/2006, di servizi art. 61, c. entro 5 giorni 5 dal ricevimento R.D. n. dell'istanza. 3267/1923
50.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune conten- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei 51. corpi idrici)	Autorizzazione	Comune convoca D.Lgs. n. la conferenza 152/2006, di servizi art. 115, entro 5 giorni c. 2 dal ricevimento R.D. dell'istanza. n. 523/1904
Costruzioni in area di rispetto del demanio 52. marittimo	Autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorita' amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia gia' concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti e' indispensabile al fine del D.P.R. n. concreto inizio 380/2001, dei lavori.) art. 8 All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", e' previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere

costruite sulle
zone costiere
che, secondo il
Codice,
dovrebbero
quindi
realizzarsi in
modo tale da
potersi
definire di
facile
rimozione Codice
(senza essere della
incardinate al navigazione
suolo, fatte di cui al
con materiali R.D. n.
privi di c.a. 327/1942,
ecc...), art. 49

D.Lgs. n.
42/2004,
art. 142,

L'autoriz-
zazione
paesaggistica,
definita quale
atto autonomo e
presupposto
tanto del
permesso di
costruire
quanto degli
altri titoli
che legittimano
l'intervento
edilizio,
potrebbe essere
richiesta anche
dopo
l'ottenimento
del titolo
edificatorio
ma, nel caso,
quest'ultimo
rimane
inefficace sino
al rilascio
dell'auto-
rizzazione,
della quale
peraltro deve
recepire
eventuali
prescrizioni e
limiti.
E' possibile
ricorrere allo
strumento della
Conferenza dei
servizi per
esaminare
contestualmente
tutti gli
interessi
coinvolti nella
procedura di
rilascio del
permesso a

			costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contes- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
53.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione		
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione		
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali	

			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1 allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	
	Interventi		la conferenza	D.P.R. n.
	nelle zone		di servizi	357/1997,
	appartenenti		entro 5 giorni	art. 5
	alla rete		dal ricevimento	D.P.R. n.
55.	"Natura 2000"	Autorizzazione	dell'istanza.	120/2003

	Nuovi impianti			
	ed			
	infrastrutture			
	adibiti ad			
	attivita'			
	produttive,			
	sportive e			
	ricreative e a			
	postazioni di			
	servizi			
	commerciali			
	polifunzionali,		La documen-	
	di		tazione o	
	provvedimenti		l'istanza	
	comunali che		devono essere	
	abilitano alla		presentate,	
	utilizzo		unitamente alle	
	dei medesimi		altre eventuali	
	immobili ed		istanze	
	infrastrutture,		previste nella	
	nonche' domande		presente	
	di licenza o di		sezione,	
	autoriz-		sottosezione	
	zazione		1.1 allo	
	all'esercizio		sportello unico	
	di attivita'		del Comune	
	produttive		conte-	
	soggette a		stualmente alla	
	documen-		domanda di	L. n.
	tazione di		rilascio del	447/1995,
56.	impatto	Autorizzazione	permesso di	art. 8,
	acustico	piu'	costruire.	commi 4 e 6
		a) Comunicazione		
		(se non si		
		superano le		
		soglie della		
		zonizzazione		
		comunale)		
		b) Autoriz-		
		zazione (in caso		
		di emissioni		
		superiori ai		
		limiti della		D.P.R. n.
		zonizzazione)		227/2011

			La comuni-	

			cazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1 allo	
	Realizzazione		sportello unico	
	di opere in		del Comune	
	conglomerato		conte-	
	cementizio e		stualmente alla	
	armato normale,	Autorizzazione	domanda di	D.P.R. n.
	precompresso e	piu'	rilascio del	380/2001,
	la struttura	Comunicazione	permesso di	art. 65,
57.	metallica	asseverata	costruire.	c.1
+-----+				
			La comuni-	
			cazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
	Cantieri in cui		altre eventuali	
	operano piu'		istanze	
	imprese		previste nella	
	esecutrici		presente	
	oppure un'unica		sezione,	
	impresa la cui		sottosezione	
	entita'		1.1 al Comune	
	presunta di		conte-	
	lavoro non sia		stualmente alla	
	inferiore a	Autorizzazione	domanda di	D.Lgs. n.
	duecento	piu'	permesso di	81/2008,
58.	uomini-giorno	Comunicazione	costruire.	art. 99
+-----+				

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.	
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011,	CILA/SCIA piu' autoriz-	Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B

			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
64.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	CILA/SCIA piu' autorizzazione		D.P.R. n. 380/2001, art. 94
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA piu' autorizzazione		D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA piu' autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.	

			Pertanto la	
			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
	Interventi su		rizzazione. La	D.Lgs. n.
	immobili in area		conferenza dei	152/2006,
	sottoposta a	CILA/SCIA	servizi e' convocata	art. 115, c.
	tutela (fasce di	piu'	entro 5 giorni dal	2
	rispetto dei	autoriz-	ricevimento	R.D.
67.	corpi idrici)	zazione	dell'istanza.	523/1904
<hr/>				
			(E' prioritaria la	
			richiesta di	
			rilascio della	
			concessione	
			demaniale rispetto a	
			quella del titolo	
			abilitativo,	
			dovendo, a stretto	
			rigore, l'autorita'	
			amministrativa	D.P.R. n.
			rilasciare il titolo	380/2001,
			edificatorio solo al	art. 8
			soggetto che sia	Codice della
			gia' concessionario	navigazione
			del bene. In ogni	di cui al
			caso, la compresenza	R.D. n.
			dei due	327/1942,
	Costruzioni in	CILA/SCIA	provvedimenti e'	art. 49
	area di rispetto	piu'	indispensabile al	D.Lgs.
	del demanio	autoriz-	fine del concreto	42/2004,
68.	marittimo	zazione	inizio dei lavori.)	art. 142
			All'art. 49 cod.	
			nav. dal titolo	
			"devoluzione di	
			opere non	
			amovibili",e'	
			previsto che alla	
			scadenza della	
			concessione, salvo	
			che non sia	
			diversamente	
			stabilito nell'atto,	
			le opere "non	
			amovibili" restano	
			acquisite allo Stato	
			(o Regione,	
			Comune...) senza	
			alcun compenso o	
			rimborso. Ne deriva	
			una particolare e	
			specialissima	
			caratteristica	
			tecnica riguardante	
			tutte le opere	
			costruite sulle zone	
			costiere che,	
			secondo il Codice,	
			dovrebbero quindi	
			realizzarsi in modo	
			tale da potersi	
			definire di facile	
			rimozione (senza	
			essere incardinate	
			al suolo, fatte con	
			materiali privi di	
			c.a. ecc...).	
			L'autorizzazione	
			paesaggistica,	

			definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. E' possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA piu' autorizzazione		D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
69.			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione	

			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	
			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
			rizzazione. La	
			conferenza dei	
	Interventi da	CILA/SCIA	servizi e' convocata	
	realizzare in	piu'	entro 5 giorni dal	L. n.
	aree naturali	autoriz-	ricevimento	394/1991,
70.	protette	zazione	dell'istanza.	art. 13

			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	
			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	
			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
			rizzazione. La	
			conferenza dei	D.P.R. n.
	Interventi nelle	CILA/SCIA	servizi e' convocata	357/1997,
	zone appartenenti	piu'	entro 5 giorni dal	art. 5
	alla rete "Natura	autoriz-	ricevimento	D.P.R. n.
71.	2000"	zazione	dell'istanza.	120/2003

		a) SCIA		
		unica (se		
	Impianti o	non si	a) La comuni-	
	attivita'	superano le	cazione deve essere	L. n.
	produttive	soglie	presentata allo	447/1995,
	soggette a	della	sportello unico del	art. 8,
	documentazione	zoniz-	Comune conte-	commi 4 e 6
	di impatto	zazione	stualmente alla SCIA	D.P.R. n.
72.	acustico.	comunale)	Unica	227/2011
			b) L'istanza e la	
			documentazione di	
			impatto acustico	
			redatta da un	
			tecnico competente	
			in acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per ridurre	
			o eliminare le	
			emissioni sonore,	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
		b)	presentazione	
		CILA/SCIA	della CILA/SCIA.	
		piu'	Pertanto la	
		autoriz-	CILA/SCIA non hanno	
		zazione (in	effetto fino al	
		caso di	rilascio dell'auto-	
		emissioni	rizzazione. La	
		superiori	conferenza del	
		ai limiti	servizi e' convocata	
		della	entro 5 giorni dal	
		zoniz-	ricevimento	

		zazione)	dell'istanza.	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato e cemento armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	Unica.	1
74.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C	Autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e C
76.	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione/Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
	Interventi che		

78.	rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita'	SCIA	La segnalazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita'	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8
				Codice della navigazione di cui al R.D. n.

				327/1942, art. 49	
				D.Lgs. 42/2004, art. 142	
				L'istanza di autoriz- zazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
85.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione			
				L'istanza di autoriz- zazione e' presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione			
				L'istanza di autoriz- zazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione			
				La comuni- cazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
88.	Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)			
		b) autoriz- zazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)			D.P.R. n. 227/2011
				La comuni- cazione asseverata e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata			
				La comuni- cazione e' presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99
90.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione			

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilita' Ai fini dell'agibilita', la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24
92. Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93. Comunicazione di fine lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
94. Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
95. Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERI- MENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: - Eolico > 60 kW - Fotovoltaico > 20 kW - Biomasse > 200 kW - Biogas > 250 kW - Idroelettrico e geotermico > 100 kW(28)	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA(29)	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comuni- cazione(30)		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1

	stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.			
100.	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2 D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1
	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria			

	lo di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2001, art. 6
101.				
	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autoriz- zazione/ silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
102.				
	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unita' di microco- generazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
103.				
	Realizzazione di impianti di produzione di	Autoriz-		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis,

104.	biometanoidi	zazione		lett. b)	
+-----+					
	Denuncia				
	dell'inizio dei				
	lavori relativi				
	alle opere volte				
	al contenimento				
	dei consumi				
	energetici di cui				
	agli artt. 122 e				
	123 d.P.R. 6			D.P.R. n.	
	giugno 2001, n.	Comunicazione		380/2001,	
105.	380	asseverata		art. 125	
+-----+					

(28) Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

(29) Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

(30) Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

=====					
			CONCEN-		
			TRAZIONE		
		REGIME	DI REGIMI		
		AMMINI-	AMMINI-	RIFERIMENTI	
	ATTIVITA'	STRATIVO	STRATIVI	NORMATIVI	
+-----+					
	Realizzazione di una				
	nuova installazione				
	o modifica				
	sostanziale di una				
	installazione in				
	cui si svolgono una o				
	piu' attivita'				
	elencate all'Allegato			D.Lgs. n.	
	VIII alla parte II			152/2006, Parte	
	del d.lgs. n.	Autoriz-		II, Titolo	
1.	152/2006	zazione		III-bis	
	Rinnovo/Riesame				
	dell'Autorizzazione				
	Integrata Ambientale			D.Lgs. n.	
	per le installazioni			152/2006, art.	
	esistenti			29-octies	
+-----+					
	Modifica non	Autoriz-			
	sostanziale di	zazione/		D.Lgs. n.	

	impianti gia' in	Silenzio		152/2006, art.	
2.	possesso di A.I.A.	assenso		29-nonies c.1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	Voltura dell'Autoriz-			D.Lgs. n.	
	zazione Integrata	Comuni-		152/2006, art.	
3.	Ambientale	cazione		29-nonies, c. 4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

=====					
		REGIME	CONCENTRAZIONE		
		AMMINI-	DI REGIMI	RIFERIMENTI	
	ATTIVITA'	STRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Ai sensi del		
			combinato		
			disposto		
			dell'art. 25,		
			comma 3 e		
			dell'art. 26		
			comma 4 del		
			D.Lgs. 152/2006		
			tutte le		
			autoriz-		
			zazioni, intese,		
			concessioni,		
			licenze, pareri,		
			nulla osta e		
			assensi comunque		
			denominati in		
			materia		
			ambientale sono		
			acquisiti		
			nell'ambito del		
			procedimento di		
			VIA e sono		
	Progetti di opere o		sostituiti o	D.Lgs. n.	
	interventi		coordinati nel	152/2006,	
	assoggettati a	Autoriz-	provvedimento di	Parte II,	
4.	procedura di VIA:	zazione	VIA.	Titoli I e III	
	- elencati agli				
	allegati II e III				
	alla Parte Seconda				
	del d.lgs. n.			D.M. n.	
	152/2006;;			52/2015	
	- elencati				
	nell'allegato II				
	alla Parte Seconda				
	del d.lgs. n.				
	152/2006 che				
	servono esclusi-				
	vamente o				
	essenzialmente per				
	lo sviluppo ed il				
	collaudo di nuovi				
	metodi o prodotti e				
	non sono utilizzati				
	per piu' di due				
	anni, qualora,				
	all'esito dello				
	svolgimento della				
	verifica di				
	assoggettabilita'				

	recante "Linee			
	guida per la			
	verifica di assog-			
	gettabilita' a VIA			
	dei progetti di			
	competenza delle			
	Regioni e Province			
	autonome";			

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:	Autorizzazione	E' fatta salva la possibilita', per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attivita' soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;			
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3			

	aprile 2006, n. 152;			
	d) autorizzazione			
	generale di cui			
	all'articolo 272 del			
	decreto legislativo 3			
	aprile 2006, n. 152;			
	e) comunicazione o			
	nulla osta di cui			
	all'articolo 8, commi			
	4 o comma 6, della			
	legge 26 ottobre 1995,			
	n. 447;			
	f) autorizzazione			
	all'utilizzo dei			
	fanghi derivanti dal			
	processo di			
	depurazione in			
	agricoltura di cui			
	all'articolo 9 del			
	decreto legislativo 27			
	gennaio 1992, n. 99;			
	g) comunicazioni in			
	materia di rifiuti di			
	cui agli articoli 215			
	e 216 del decreto			
	legislativo 3 aprile			
	2006, n. 152.			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
7.	Modifica sostanziale	Autoriz-		D.P.R. n.
	di impianto AUA	zazione		59/2013, art.
				6
				D.P.R. n.
				59/2013, art.
	Rinnovo dell'AUA			5
+-----+-----+-----+-----+-----+				
8.	Modifica non	Autoriz-		D.P.R. n.
	sostanziale di	zazione/		59/2013, art.
	impianti AUA	Silenzio		6
		assenso		
+-----+-----+-----+-----+-----+				

1.4. Emissioni in atmosfera

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Nell'ipotesi di	
			avvio di	
			manifatture o	
			fabbriche che	
			producono	
			vapori, gas o	
			altre esalazioni	
			insalubri o che	
			possono riuscire	
			in altro modo	
			pericolose alla	
			salute degli	
			abitanti,	

			l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera • trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera • modifica sostanziale di uno stabilimento esistente • rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 	Autorizzazione		R.D. n. 1265/1934, art. 216
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione/ Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione • modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le 	Autorizzazione/ Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attivita' in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione puo' o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo e' acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I

	del Consiglio, del 25			
	novembre 2009 o			
	certificati UNI-EN	Comuni-		
	ISO 14001.	cazione		
	Realizzazione e			
	gestione di nuovi			
	impianti di			
	smaltimento e			
	recupero rifiuti	Autoriz-		D.Lgs, n.
15.	anche pericolosi	zazione		152/2006, art.
				208
			Nel caso di	
			impianti	
			sottoposti a	
			VIA, la VIA, ai	
			sensi dell'art.	
	Realizzazione di		14, c. 4. Della	
	varianti sostanziali		L. 241/90,	
	in corso d'opera o di		comprende e	
	esercizio che		sostituisce	
	comportino modifiche		tutti gli atti	
	a seguito delle quali		di assenso	
	gli impianti di		comunque	
	smaltimento e		denominato	
	recupero rifiuti non		necessari per	
	sono piu' conformi		la	D.Lgs. n.
	all'autorizzazione		realizzazione	152/2006, art.
	rilasciata.		dell'impianto.	208, c. 19
			Nel caso di	
			impianti	
			sottoposti ad	
			AIA, l'autoriz-	
			zazione unica	
			di cui	
			all'articolo	
			208 del D.lgs.	
			n. 152/06 e'	
			compresa e	
			sostituita	
	Rinnovo dell'auto-		dall'AIA (ex	
	rizzazione		Allegato IX	
	all'esercizio di un		alla parte	
	impianto di		seconda del	D.Lgs. n.
	smaltimento/recupero		D.Lgs. n.	152/2006, art.
	rifiuti.		152/06)	208, c. 12
	Autorizzazione			
	all'esercizio			
	di un impianto mobile			D.Lgs. n.
	di smaltimento/			152/2006, art.
	recupero rifiuti			208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

			CONCEN-	
			TRAZIONE DI	
		REGIME	REGIMI	
	ATTIVITA'	AMMINI-	AMMINI-	RIFERIMENTI
		STRATIVO	STRATIVI	NORMATIVI
	Attivita' rumorose			
	soggette all'obbligo			
	di predisposizione			

16.	della documen- tazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autoriz- zazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attivita' rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documen- tazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comuni- cazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.	Comuni- cazione	L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
	Svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi,		

	anche in deroga ai	Autoriz-		L. n. 447/1995,
	19. valori limite.	zazione		artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Nuovo Scarico di acque reflue industriali 20. recapitante e rinnovo	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125
	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
	• Trasferimento 21. dell'attivita'	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	• Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/ edificio/stabilimento			
	• Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/ edificio/stabilimento			
	da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			
	• Trasferimento 22. dell'attivita'			
	• Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/ edificio/stabilimento			
	• Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/ edificio/stabilimento	Comuni- cazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratte- ristiche qualita- tivamente e/o quantita- tivamente diverse da quelle dello scarico preesistente			
	Rinnovo dell'auto-			

23.	irizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autoriz- zazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
24.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comuni- cazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comuni- cazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autoriz- zazione	D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Operazioni di		Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, e' necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso e' necessario procedere ad autoriz- zazione espressa in	

	impianti di	Autoriz-		152/2006,	
33.	trattamento reflui	zazione		art. 110	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	Utilizzazione				
	agronomica degli				
	effluenti di				
	allevamento, delle				
	acque di				
	vegetazione dei				
	frantoi oleari				
	nonche' dalle				
	acque reflue				
	provenienti dalle				
	aziende di cui				
	all'articolo 101,			D.Lgs. n.	
	comma 7, lettere			152/2006,	
	a), b) e c) del			art. 112, c.	
	d.lgs. 152/2006, e			1	
	da piccole aziende	Comuni-		D.L. n.	
34.	agroalimentari	cazione		5046/2016	
+-----+-----+-----+-----+-----+					